

I giudici di Strasburgo sull'obbligo vaccinale. Il riassunto della sentenza: una cornice di principi che gli Stati devono osservare nel creare un giusto bilanciamento tra obblighi vaccinali e rispetto della sfera privata

*CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, SENTENZA
VAVŘIČKA AND OTHERS V. THE CZECH REPUBLIC, 8 APRILE 2021*

*Antonio Grumetto**

Repubblica Ceca - Vaccinazioni obbligatorie per i bambini - sanzioni pecuniarie o interdittive - violazione dell'art. 8 della CEDU (rispetto della vita privata) - condizioni - esclusione.

La sentenza decide sei ricorsi, di cui uno presentato da un genitore che era stato multato per non aver sottoposto il proprio figlio in età scolare alla vaccinazione obbligatoria, mentre gli altri erano stati presentati da genitori per conto dei propri figli minori ai quali era stata negata l'iscrizione al nido o all'asilo per lo stesso motivo.

La Corte ha escluso la violazione dell'articolo 8.

Ha osservato, innanzitutto, che l'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata non poteva essere escluso, ma che tale interferenza era prevista dalla legge ed era diretta a perseguire lo scopo di proteggere la salute e il diritto anche degli altri cittadini.

L'interferenza è stata poi ritenuta necessaria in una società democratica sulla base di una serie di presupposti.

La Corte ha innanzitutto osservato che in questa materia gli Stati godono di un margine di apprezzamento assai ampio e che nel caso di specie la legge non prevedeva che le vaccinazioni dovessero essere comunque eseguite anche contro la volontà dei genitori dei bambini.

La Corte ha osservato inoltre che tra gli Stati contraenti esisteva una convinzione molto forte che la vaccinazione costituisca uno degli strumenti più efficaci di intervento per assicurare la salute pubblica e sull'opportunità che ogni Stato dovrebbe raggiungere il più alto possibile livello di vaccinazioni.

Tra i vari modelli di politica vaccinale (a partire da quello che si basa sulla semplice raccomandazione fino a quello che prevede la somministrazione obbligatoria di tutti i vaccini disponibili) la Repubblica Ceca aveva seguito un approccio obbligatorio a causa di una diminuzione del ricorso volontario alla vaccinazione ed una conseguente riduzione dell'immunità di gregge.

(*) Avvocato dello Stato.

La Corte ha notato altresì che, nel caso di specie, occorreva verificare se la Repubblica Ceca avesse raggiunto un corretto bilanciamento fra, da un lato, la prospettiva di coloro che non intendevano sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e dall'altro l'esigenza, ispirata alla solidarietà sociale, di assicurare attraverso la campagna vaccinale la protezione anche di coloro che erano particolarmente vulnerabili rispetto ad alcune malattie.

In questo campo vi era sicuramente un'esigenza sociale di proteggere la salute individuale e quella collettiva e di prevenire ogni diminuzione del ricorso alla vaccinazione volontaria dei bambini. In questa prospettiva doveva essere tenuto conto dell'interesse dei minori e tale interesse, secondo la Corte, richiedeva che ogni bambino venga protetto contro le malattie gravi attraverso il maggior numero di vaccinazioni fin dai primi anni di vita. Ciò allo scopo di proteggere attraverso l'immunità di gregge anche coloro che non possono essere sottoposti a tale vaccinazione in ragione delle loro condizioni di salute. Sicché se tale obiettivo non poteva essere realizzato attraverso una campagna di vaccinazione su base volontaria o se tale immunità di gregge non era efficace per la natura della malattia, una politica di vaccinazione obbligatoria appariva ragionevole al fine di assicurare un appropriato livello di protezione contro malattie gravi.

Pertanto, nel caso di specie la politica sanitaria della Repubblica ceca appariva coerente con la tutela degli interessi dei minori.

La Corte ha poi notato che la misura era anche proporzionata.

In primo luogo, si trattava di vaccinazioni obbligatorie riguardanti 10 malattie nei confronti delle quali la vaccinazione era considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica.

La legge prevedeva delle eccezioni all'obbligo vaccinale basate sulla condizione di salute del minore o in base a ragioni di coscienza. Tali eccezioni dovevano essere rigorosamente accertate. Tuttavia, nessuno dei richiedenti aveva fatto ricorso a tali eccezioni.

L'obbligo vaccinale non poteva essere poi imposto direttamente, ma era assicurato dalla previsione di sanzioni di entità lieve e attraverso il rifiuto di iscrizione agli asili nido e alla pre-scuola.

La legge poi prevedeva dei rimedi di carattere amministrativo giudiziale contro le sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione.

La Corte ha inoltre notato che l'approccio legislativo adottato dalle autorità era caratterizzato da una flessibilità rispetto agli sviluppi della scienza medica della farmacologia e che era stato condotto in maniera trasparente.

Sebbene non poteva escludersi l'eventualità di alcuni rari effetti collaterali delle vaccinazioni, ancorché gravi, la Corte ha ricordato l'importanza delle precauzioni che devono precedere la vaccinazione, come il controllo della sicurezza del vaccino e la verifica di ogni possibile controindicazione. La Corte ha poi osservato che nel caso in esame era prevista una libertà sia nella scelta del vaccino sia nel momento in cui sottoporsi alla somministrazione.

La Corte ha poi notato che sebbene la previsione di un risarcimento del danno causato dalla vaccinazione obbligatoria sia un elemento da prendere in considerazione per la valutazione generale della compatibilità della misura con l'art. 8 della Convenzione, nel caso di specie la questione non assumeva rilevanza in quanto i vaccini non erano stati somministrati ai ricorrenti e comunque i fatti rilevanti del procedimento domestico erano accaduti quando un risarcimento era previsto in base alla legge nazionale.

Secondo la Corte, infine, l'interferenza con il rispetto della vita privata doveva considerarsi accettabile, considerato che uno dei richiedenti era stato sottoposto ad una multa pecuniaria di entità molto lieve, mentre l'esclusione degli altri ricorrenti dai primi livelli di istruzione era stata la conseguenza della scelta dei genitori di non sottoporli alla vaccinazione ed aveva comportato soltanto il differimento della iscrizione, dato che l'inserimento nei successivi livelli scolastici non era stato influenzato da tale rifiuto di vaccinarsi. Nel caso di specie occorreva poi considerare che la possibilità, per coloro che non potevano sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie in ragione delle loro condizioni di salute, di iscriversi alla pre-scuola dipendeva dalla adesione alla vaccinazione contro le malattie contagiose da parte degli altri bambini; sicché non poteva essere considerato irragionevole che lo Stato richiedesse, a coloro per i quali la vaccinazione rappresentava soltanto un remoto rischio sanitario, di sottoporsi a vaccinazioni obbligatorie in ragione di un principio di solidarietà sociale e nell'interesse di quel ridotto numero di bambini vulnerabili che non potevano sottoporvisi per ragioni di salute.